REGOLAMENTO (CEE) N. 19/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1982

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 [2], e in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2641/80 ha subordinato il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune originari di taluni paesi terzi, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal paese terzo esportatore; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare titoli di esportazione per i prodotti in causa; che è necessario definire il modello di tali titoli e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea deve essere rilasciato da un organismo emittente situato in un paese terzo; che tale organismo deve presentare tutte le garanzie necessarie ai fini del corretto funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti dagli accordi di autolimitazione; che è quindi necessario derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81 [5], per quanto concerne i quantitativi che possono essere importati oltre i quantitativi indicati sul titolo;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in oggetto;

considerando che il presente regolamento riporta le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2663/80 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3463/80 [7], (CEE) n. 3379/80 [8], (CEE) n. 3380/80 [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 1063/81 [10], e (CEE) n. 1102/81 [11]; che tali regolamenti devono essere pertanto abrogati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio del titolo d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2641/80 è subordinato alla presentazione del titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea menzionato nello stesso paragrafo, secondo trattino, denominato qui di seguito « titolo per l'esportazione.

Articolo 2

1. Il titolo per l'esportazione è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, nell'allegato II, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere il formato di circa 210 × 297 mm. Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m².

2. I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; inoltre, possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.
[3] GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
[4] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[5] GU n. L 259 del 12. 9. 1981, pag. 10.
[6] GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 24.
[7] GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 10.
[8] GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 27.
[9] GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 32.
[10] GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 21.
[11] GU n. L 116 del 28. 4. 1981, pag. 14.

3. L'orginale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

4. Ogni titolo per l'esportazione deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il titolo per l'esportazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.

L'originale del titolo, accompagnato da una copia, deve essere presentato alle autorità competenti al momento in cui viene inoltrata la corrispondente domanda di titolo d'importazione.

2. L'originale è conservato dall'organismo emittente del titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente riporta su quest'ultimo il quantitativo per il quale è stato utilizzato e, munito del debito timbro, lo consegna all'interessato.

Articolo 4

1. Per essere valido, un titolo per l'esportazione deve essere debitamente compilato e vistato, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle indicazioni di cui all'allegato I, o all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato III.

2. Per essere debitamente vistato, il titolo per l'esportazione deve indicare il luogo e la data di emissione, nonché la data limite di validità, e recare il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone all'uopo abilitate.

Articolo 5

1. Ogni organismo emittente elencato nell'allegato III deve :

a) essere riconosciuto come tale dal paese terzo esportatore ;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei titoli per l'esportazione ;

c) impegnarsi a comunicare periodicamente alla Commissione i quantitativi per i quali sono rilasciati titoli per l'esportazione, ripartiti se del caso secondo le destinazioni ;

d) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile per consentire la verifica dell'esattezza delle indicazioni contenute nei titoli per l'esportazione.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti, l'elenco è riveduto.

Articolo 6

1. Il titolo d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80 viene rilasciato al più tardi il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Esso è valido fino alla data di scadenza del titolo per l'esportazione presentato conformemente all'articolo 1 del presente regolamento.

2. In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 2641/80, non è richiesta alcuna cauzione per il rilascio del titolo d'importazione menzionato al paragrafo 1.

3. Il titolo d'importazione deve essere rinviato quanto prima all'organismo emittente e comunque non oltre la scadenza del periodo di validità.

Articolo 7

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare nella casella 14, l'indicazione del paese terzo d'origine.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti :

— « Prelievo limitato al 10 % ad valorem (applicazione del regolamento (CEE) n. 19/82) ».

— « Importafgiften begrænses til 10 % af værdien (jf. forordning (EØF) nr. 19/82) ».

— «Εἰσφορά περιοριζόμενη στό 10 % κατ' ἀξία (ἐφαρμογή τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 19/82) ».

— « Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % des Zollwerts (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 19/82). »

— « Levy limited to 10 % *ad valorem* (application of Regulation (EEC) No 19/82) ».

— « Prélèvement limité à 10 % *ad valorem* (application du règlement (CEE) n° 19/82 ».

— « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem (toepassing van Verordening (EEG) nr. 19/82) ».

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80 il quantitativo immesso in libera pratica non puo essere superiore al quantitativo indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione ; a tale scopo viene inscritta la cifra « 0 » nella casella 22 di detto titolo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione prima del quinto giorno feriale di ogni mese tramite telescritto, le quantità per prodotto e per origine, per i quali durante il mese precedente :

— i titoli d'importazione di cui all'articolo 1 sono stati rilasciati,

— i titoli d'importazione rinviati all'organismo emittente, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, sono stati utilizzati.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione prima del 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre di ogni anno, lo stato cumulativo dei titoli d'importazione rilasciati rispettivamente per i periodi gennaio-giugno, gennaio-agosto e gennaio-ottobre dell'anno in corso. Essi comuncano anche prima del 31 gennaio di ogni anno lo stato cumulativo definitivo dei titoli d'importazione rilasciati durante l'anno precedente.

Articolo 9

I regolamenti (CEE) n. 2663/80, (CEE) n. 3379/80, (CEE) n. 3380/80 e (CEE) n. 1102/81 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Esportatore	2. Certificato n.	**ORIGINALE**
	3. ORGANISMO EMITTENTE	
4. Destinatario (menzione facoltativa)	5. Paese di destinazione	
6. Mezzo di trasporto alla partenza	**TITOLO PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DI CARNI OVINE E CAPRINE**	
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci (natura e presentazione del prodotto, segnatamente carni fresche, refrigerate o congelate)		8. Massa netta (kg)
9. Massa netta (in kg) (in lettere)		

10. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che la quantità indicata nel presente titolo è da imputarsi per ... kg (massa carcassa) (1) sulla quantità globale oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità economica europea.

Luogo Data

11. Data di scadenza	(timbro dell'organismo emittente)	(firma)

(1) Applicare i coefficienti di conversione stabiliti negli accordi di autolimitazione.

ALLEGATO II

1. Esportatore	2. Certificato n.	**ORIGINALE**
	3. ORGANISMO EMITTENTE	
4. Destinatario (menzione facoltativa)	5. Paese di destinazione	
6. Mezzo di trasporto alla partenza	**TITOLO PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DI OVINI E DI CAPRINI E DI CARNI OVINE E CAPRINE**	

7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci	8. Massa netta (kg)

9. Massa netta (in kg) (in lettere)

10. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che la quantità indicata nel presente titolo è da imputarsi per ... kg (massa carcassa) (1) sulla quantità globale oggetto dell'impegno di autolimitazione concluso con la Comunità economica europea.

Luogo

Data

11. Data di scadenza

(timbro dell'organismo emittente)

(firma)

(1) Applicare i coefficienti di conversione stabiliti negli impegni di autolimitazione.

ALLEGATO III

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere titoli di importazione

I. Junta nacional de carnes per l'Argentina

II. Australian Meat and Livestock Corporation per l'Australia

III. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft per l'Austria

IV. RODOPAIMPEX per la Bulgaria

V. TERIMPEX per la Ungheria

VI. Ministry of Trade per l'Islanda

VII. New Zealand Meat Producers Board per la Nuova Zelanda

VIII. ANIMEX per la Polonia

IX. PRODEXPORT per la Romania

X. Instituto nacional de carnes (INAC) per l'Uruguay

XI. Samoupravni fond za unapredenje proizvodnje plasmana stoke i stocnih proivoda per la Iugoslavia